

D.R.S. n. 3316 del 29.09.2026

Servizio 6 Albi e R.U.N.T.S. – Gestione e Vigilanza

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Coop.va Sociale San Calò - Iscrizione albo regionale Sezione Anziani - Tipologia Casa di Riposo sita in Casteltermini (AG)

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.P.Reg. 29.06.1988 con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n.22 citata;

VISTO il D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

VISTA la legge regionale 15.05.2000, n. 10;

VISTO il D.P.Reg. del 05.04.2022, n. 9, pubblicato sulla GURS n. 25, Parte I, del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16.12.2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della l.r. 17.03.2016, n. 3";

VISTO il D.P.Reg. n. 726 del 17.02.2025, con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 42 del 14.02.2025, alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti, dirigente di terza fascia dell'Amministrazione regionale, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTO il D.D.G. n. 769 del 11.03.2026, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro al Dott. Guglielmo Pietro Reale di Dirigente *ad interim* del Servizio 6 "Albi e R.U.N.T.S. - Gestione e Vigilanza" stipulato in data 10 marzo 2026, il cui incarico decorre dal 2 marzo 2026 e sino all'eventuale individuazione di un responsabile effettivo del Servizio o a seguito della rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;

VISTO il D.P.Reg. n. 2627 del 18.05.2026, disposto in attuazione della delibera di Giunta n. 201 del 14.05.2026;

VISTA l'istanza e la documentazione a corredo acquisita al prot. P.E.C. n. 37837 del 17.07.2026, inoltrata dalla COOPERATIVA SOCIALE SAN CALO' - C.F. 03110920844, tendente ad ottenere l'iscrizione, ai sensi dell'art.26 della l.r. 22/86, all'albo delle istituzioni assistenziali per la Sezione "Anziani" e la Tipologia "Casa di Riposo" per la sede operativa sita in Casteltermini Via Orfanotrofo, 16;

VISTO il D.R.S. n. 99 del 16.01.2026 con il quale è stata concessa prioritariamente l'autorizzazione al funzionamento, ai sensi dell'art.28 della l.r.22/86, in favore dell'Ente sopra indicato per lo svolgimento dell'attività assistenziale;

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta dall'Ente risultano rispettati gli standard di cui ai citati provvedimenti presidenziali;

VISTO l'esito positivo degli accertamenti esperiti, ai sensi del 3° comma dell'art. 26 della l.r. 22/86, dal Comune di Casteltermini con nota n. 17791 del 25.09.2026, acquisita al prot. P.E.C. n. 49324 del 28.09.2026;

RITENUTO che, pertanto, nulla osta all'iscrizione dell'Ente all'albo regionale;

D E C R E T A

ART. 1 La COOPERATIVA SOCIALE SAN CALO' - C.F. 03110920844, è iscritta al n. **6417** dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09.05.1986 n.22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale Sezione "Anziani" e la Tipologia "Casa di Riposo" per la sede operativa sita in Casteltermini Via Orfanotrofio, 16 e per una ricettività di n. **46** unità.

ART. 2 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, nel rispetto degli standards organizzativi di cui al D.P.R.S. del 29.06.1988 per come modificato ed integrato dal D.P.Reg. n.158 del 4.06.1996.

ART. 3 Sarà cura dei Comuni interessati alla stipula delle convenzioni, verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.

ART. 4 Il Comune territorialmente competente, in conformità a quanto ribadito con la Circolare Assessoriale n. 06/2015 e nell'ambito dei compiti attribuiti dalla l.r. n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali, comunicando a questo Assessorato – entro il 30 Aprile – l'esito positivo o negativo degli stessi.

ART. 5 Ai fini del mantenimento della iscrizione all'Albo, il legale responsabile dell'Ente assistenziale, è tenuto ai sensi della Circolare n.04 del 30.07.2021 ad inviare annualmente al Comune territorialmente competente, un'autocertificazione relativa al rispetto degli standard organizzativi e strutturali, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione dei C.C.N.L. previste per la categoria di personale utilizzato e della normativa assicurativa e previdenziale. Il Comune annualmente, entro il termine del 30 aprile, trasmetterà a questo Assessorato l'esito della revisione.

ART. 6 L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standard richiesti per l'iscrizione all'albo regionale ed il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standard.

ART. 7 Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.03.01 n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931 n., 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.

Tale comunicazione dovrà, altresì essere fornita anche all'amministrazione com.le territorialmente competente con riguardo sia agli eventuali ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

ART. 8 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

IL DIRIGENTE *ad interim*

Reale



GUGLIELMO
PIETRO
REALE
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
28.09.2026
15:14:00
GMT+02:00